



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

TAX NEWSLETTER

4

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
DAL 12 AL 25 FEBBRAIO 2010

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- [1] Approvazione dei modelli Intrastat
- [2] Aggiornato il saggio degli interessi delle transazioni commerciali
- [3] Recepimento della nuova disciplina in tema di territorialità Iva delle prestazioni dei servizi
- [4] Riqualificazione energetica degli edifici: valori della trasmittanza termica

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- [5] Comunicazione degli atti giurisdizionali da/a soggetti residenti in Stati UE-SEE
- [6] Emersione delle attività detenute all'estero
- [7] Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
- [8] Misure cautelari
- [9] Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
- [10] Operatività dello scudo fiscale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- [11] Nessuna sanzione per l'Amministratore in caso di omessi versamenti
- [12] Illegittimità comunitaria dei condoni Iva
- [13] Attribuzioni del giudice tributario
- [14] Errata notifica al curatore fallimentare
- [15] Utilizzo delle percentuali di ricarico per l'accertamento induttivo
- [16] Le indennità di licenziamento sono tassabili
- [17] Illegittimo l'accertamento fondato su documentazione incompleta

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore"; Il Sole 24-Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- [1] ***Approvazione dei modelli Intrastat***
Agenzia delle dogane – Determinazione del 22 febbraio 2010, n.22778
L'Agenzia delle dogane ha approvato i modelli (cd. "Modelli Intrastat") per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art.50, comma 6 del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, come modificato dall'art.2, primo comma, lett.h), del dlgs 11 febbraio 2010, n.18. Si segnala che gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico devono essere presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi in via telematica anche attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
- [2] ***Aggiornato il saggio degli interessi delle transazioni commerciali***
Ministero dell'Economia e delle finanze – Comunicato del 18 febbraio 2010
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.40, del 18 febbraio 2010 (www.gazzettaufficiale.it), il comunicato con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze rende noto che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2010, è stabilito nella misura dell'1 per cento il saggio d'interesse dovuto a favore dei creditori in caso di pagamento tardivo nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art.5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231. Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art.5 del dlgs n.231 cit., al predetto tasso deve essere applicata una maggiorazione del 7 per cento (per un complessivo 8 per cento).
- [3] ***Recepimento della nuova disciplina in tema di territorialità Iva delle prestazioni dei servizi***
Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.18
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.41, del 19 febbraio 2010 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto che recepisce le Direttive europee n.2008/8/CE, n.2008/9/CE e n.2008/117/CE che modificano la Direttiva 2006/112/CE (cd. "VI Direttiva rifiuta") per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'Iva ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'Iva per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (cd. "VAT package").
- [4] ***Riqualificazione energetica degli edifici: valori della trasmittanza termica***
Ministero dello Sviluppo economico – Decreto 26 gennaio 2010
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.35, del 12 febbraio 2010 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto che – apportando alcune modifiche al decreto ministeriale 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente – modifica, tra l'altro, alcuni valori di trasmittanza termica e introduce nuovi requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse.

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- [5] ***Comunicazione degli atti giurisdizionali da/a soggetti residenti in Stati UE-SEE***
Ministero dell'Economia e delle finanze – Circolare del 19 febbraio 2010, n.1/DF
Il Ministero dell'Economia e delle finanze chiarisce che qualora un soggetto non sia domiciliato o residente in Italia, ma abbia indicato un recapito negli Stati aderenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, le modalità di comunicazione e le notifiche degli atti processuali che lo riguardano si effettuano sulla base dell'art.142 c.p.c. e, pertanto, i direttori delle Segreterie delle Commissioni tributarie:
- effettueranno le comunicazioni a favore dei soggetti residenti negli Stati UE/SEE, secondo quanto disposto

dagli articoli 30 e 75 del dpr 5 gennaio 1967 n.200. Ossia, le comunicazioni, redatte in duplice copia, dovranno essere inviate alle Rappresentanze diplomatiche - consolari territorialmente competenti, per il tramite dell'ufficiale giudiziario;

- comunicheranno ai soggetti residenti negli Stati dell'UE/SEE, che ne facciano eventualmente richiesta, che per le notifiche e il deposito di atti processuali verso le Commissioni tributarie sono parimenti utilizzabili i servizi del Consolato, così come prescritto dall'articolo 30 del dpr n.200 cit.

[6] ***Emersione delle attività detenute all'estero***

Agenzia delle entrate – Circolare del 19 febbraio 2010, n.6/E

L'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina riguardante le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero (cd. "Scudo fiscale"), di cui all'art.13-bis del decreto legge 1° legge 2009, n.78.

In particolare, con la circolare in oggetto, l'Agenzia

- ricorda che ai fini del conseguimento degli effetti di regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 30 dicembre 2009 e fino alla data del 30 aprile 2010, l'imposta straordinaria dovuta è pari al:
 - a) 6 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010;
 - b) 7 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010;
- chiarisce che pur essendo il 28 febbraio 2010 un giorno festivo, non trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che considera tempestivo il versamento effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

[7] ***Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari***

Agenzia delle dogane – Nota del 19 febbraio 2010, n.24256

L'Agenzia delle dogane, illustrando le novità dei modelli Intrastat, ha chiarito che:

- i nuovi modelli si distinguono in:
 - a. Modello INTRA 1, riferito all'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;
 - b. Modello INTRA 2, riferito all'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti;
- vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto Iva nazionale;
- vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette);
- vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso, è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato.
- in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli Uffici doganali avviene attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale, ma con successivo provvedimento sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

[8] ***Misure cautelari***

Agenzia delle entrate – Circolare del 15 febbraio 2010, n.4/E

Con la circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate chiarisce che:

- come si desume dal combinato disposto dell'art.22, comma 1 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472 e dell'art.27, commi da 5 a 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, i presupposti per l'adozione delle misure cautelari sono:

- a. l'esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione sanzione, di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di recupero, ritualmente notificati e dai quali si evinca la sussistenza del cd. *fumus boni iuris*, ossia l'attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria;
 - b. il fondato timore, da parte dell'Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito, cd. *periculum in mora*.
- l'Ufficio è tenuto ad attivarsi per l'adozione delle misure cautelari in tutte le ipotesi in cui, ritenendo probabile che il debitore dissolva i propri beni, abbia il fondato timore di perdere in tal modo la garanzia del credito erariale;
 - nonostante il processo verbale di constatazione redatto a seguito di una verifica o altra attività istruttoria esterna non incida immediatamente sulla posizione del contribuente e, quindi, abbia autonoma rilevanza solamente come atto endoprocedimentale, anche gli elementi contenuti nel processo verbale delle operazioni eseguite possono essere idonei a consentire l'avvio della procedura di applicazione delle misure cautelari.

[9] *Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie*

Agenzia delle entrate – Circolare del 17 febbraio 2010, n.5/E

L'Agenzia delle entrate interviene per chiarire che gli eventuali errori commessi dai contribuenti nelle more della pubblicazione della normativa nazionale di recepimento delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, non saranno sanzionati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.10, comma 3 della legge 27 luglio 2000 n.212, (cd. "Statuto dei diritti del contribuente"). In particolare, l'Agenzia chiarisce che non saranno soggette a sanzioni le violazioni concernenti la compilazione degli elenchi Intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, gli elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.

[10] *Operatività dello scudo fiscale*

Ministero dell'Economia e delle finanze – Circolare del 16 febbraio 2010, prot. n.211614

Nel dar corso alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero (cd. "Scudo fiscale"), il Ministero dell'Economia e delle finanze chiarisce che gli intermediari e i professionisti dovranno dare applicazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi degli artt.15 e 16 del dlgs 21 novembre 2007, n.231. In particolare, gli intermediari e i professionisti sono tenuti a:

- identificare e verificare l'identità del cliente, compreso l'eventuale titolare effettivo. Una particolare cura dovrà essere messa nell'evitare l'utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;
- raccogliere informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacità economiche, sulla natura e sullo scopo e destinazione del rapporto continuativo connesso all'operazione scudata;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, anche successivamente all'operazione di emersione, al fine di rilevare eventuali elementi che possano condurre a individuare profili di anomalia meritevoli di approfondimento anche ai fini della segnalazione di operazioni sospette;
- conservare i documenti e a registrare le informazioni che hanno acquisito;
- infine, il comma 4 dell'art.13-bis del dl 1° luglio 2009, n.78 esclude l'obbligo di segnalazione qualora ricorrano i casi di non punibilità previsti dall'art.8, comma 6, lett.c) della legge 27 dicembre 2002, n.289. Gli intermediari e i professionisti sono pertanto esentati dall'effettuare la segnalazione allorché ritengano, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistono ipotesi di reato diverse da quelle previste dal menzionato articolo 13-bis.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[11] *Nessuna sanzione per l'Amministratore in caso di omessi versamenti*

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 febbraio 2010, n.3828

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione stabilisce che in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente o società quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo amministrativo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con

quella del rappresentato. In aggiunta, la Suprema Corte precisa che:

- il principio di identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta accolto dal legislatore con il dlgs 18 dicembre 1997, n.472;
- l'Amministratore di una società di capitali non può essere chiamato, in base alla normativa precedente a quella contenuta nel dlgs n.472 cit., puramente e semplicemente a rispondere del pagamento delle sanzioni comminate a carico della società che gestisce;
- tuttavia, una responsabilità nei suoi confronti può configurarsi solo se siano a lui direttamente ascrivibili omissioni colpose o attività tali che ne facciano l'autore della trasgressione in relazione alla quale è stata fatta applicazione della penalità.

[12] *Illegittimità comunitaria dei condoni Iva*

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 febbraio 2010, n.3673

La Corte di Cassazione fornisce una integrazione alla sentenza del 17 luglio 2008, n.C-132/06, pronunciata in una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, sul tema della incompatibilità degli artt.8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con l'art.10 del Trattato e con gli artt.2 e 22 della VI Direttiva Iva. In particolare, la Corte chiarisce che gli artt.8 e 9 della legge n.289 cit. non prevedono alcuna rinuncia all'accertamento dell'imposta, bensì autorizzano l'Amministrazione finanziaria, esclusivamente, a transigere l'esito sempre incerto della lite a determinate condizioni, che rappresentano i limiti dell'offerta di disponibilità alla transazione. Si tratta, secondo quanto affermato dalla Corte, di una misura meramente deflattiva del contenzioso in atto, che consente all'Amministrazione finanziaria di concludere in modo comunque positivo – con un incasso – la propria contestata azione accertativa. Pertanto, conclude la Corte, non ci sono ragioni per disapplicare la norma in esame in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia.

[13] *Attribuzioni del giudice tributario*

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 febbraio 2010, n.3242

La Corte di Cassazione ribadisce che l'attribuzione alle Commissioni Tributarie, a norma dell'art.2 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall'art.12, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448, della cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende a ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

[14] *Errata notifica al curatore fallimentare*

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 febbraio 2010, n.2803

La Corte di Cassazione ritiene che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento fiscale al curatore fallimentare, se rende inefficace tale accertamento nell'ambito della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, a causa del carattere relativo della perdita di capacità processuale di quest'ultimo. Secondo la Corte, infatti, il fallito non può eccepire alcuna decadenza sotto il profilo della mancata notifica personale della cartella, posto che deve conformarsi il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Pertanto, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva devono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore.

[15] *Utilizzo delle percentuali di ricarico per l'accertamento induttivo*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 gennaio 2010, n.1647

In tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui all'art.39 comma 1, lett.d) del dpr 29 settembre 1973, n.600, la Corte di Cassazione chiarisce che:

- sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di

bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte;

- grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo;
- una volta stabilita con esattezza per un determinato esercizio la percentuale di incidenza di una determinata materia prima sul totale degli acquisti, tale percentuale può essere utilizzata anche per la determinazione del volume d'affari relativo a diversi anni d'imposta, se la natura dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata.

[16] *Le indennità di licenziamento sono tassabili*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 gennaio 2010, n.1349

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, afferma che:

- l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto;
- secondo la disciplina degli artt.6 e 16 del Tuir, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente;
- è comunque onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ex art.6 del Tuir.

[17] *Illegittimo l'accertamento fondato su documentazione incompleta*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 gennaio 2010, n.1344

La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità di un accertamento fondato su documentazione incompleta poiché consegnata dal contribuente all'assicurazione in relazione ad alcuni furti subiti. Secondo la Suprema Corte, infatti:

- l'art.33 del dpr 29 settembre 1973, n.600, esclude la possibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti che non siano stati acquisiti durante gli accessi, poiché il contribuente ha rifiutato di esibirli o poiché ha dichiarato di non possederli o perché li ha comunque sottratti al controllo;
- tale disposizione presuppone uno specifico comportamento del contribuente che, in quanto volto a sottrarsi alla prova, fornisca validi elementi per dubitare della genuinità dei documenti, la cui esistenza emerga nel corso del giudizio;
- la norma, pertanto, trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione finanziaria e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest'ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria.